

# Assicurazione collettiva contro gli infortuni per le persone non sottoposte alla LAINF

**Informazioni sul prodotto e condizioni contrattuali**

Edizione 2021

# Informazioni sul prodotto

Condizioni contrattuali dalla pagina 6

---

**Le informazioni sul prodotto consentono di acquisire dimestichezza con la documentazione contrattuale.**

**Le informazioni determinanti per contenuto ed estensione dei diritti e doveri reciproci, sono disciplinate esclusivamente dal contratto di assicurazione e dalle condizioni contrattuali (CC).**

**Il contratto è soggetto al diritto svizzero, in particolare alla Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).**

---

## 1. Partner contrattuale

Il suo partner contrattuale è Basilese Assicurazione SA (in seguito denominata Basilese), Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basilea.

In internet ci troverà all'indirizzo: [www.baloise.ch](http://www.baloise.ch)

L'indirizzo della sua agenzia della Basilese è indicato sul contratto d'assicurazione.

## 2. Contraente e persone assicurate

Il **contraente** è la persona fisica o giuridica che desidera copertura assicurativa per sé o per altre persone e che a questo scopo conclude un contratto d'assicurazione con la Basilese. Il contraente è il partner contrattuale della Basilese.

Le **persone assicurate** sono quelle designate nel contratto d'assicurazione.

## 3. Estensione della copertura assicurativa

Qui di seguito le forniremo informazioni sulle coperture assicurative a sua disposizione. Si tratta di una ricapitolazione che potrà aiutarla ad orientarsi meglio. La descrizione generale completa della copertura assicurativa e delle sue restrizioni la troverà nelle condizioni contrattuali. La copertura assicurativa da lei stipulata e i dati individuali, come per esempio la somma d'assicurazione convenuta, li troverà nel suo contratto d'assicurazione.

Il presente prodotto d'assicurazione offre la possibilità al contraente come pure alle altre persone o gruppi di persone designate nel contratto una protezione contro le conseguenze economiche risultanti da un infortunio.

Possono essere incluse le seguenti prestazioni:

### → **Capitale di decesso** (assicurazione di somme)

Se la persona assicurata muore per le conseguenze di un infortunio assicurato, la Basilese versa una somma convenuta in precedenza (capitale di decesso) ai beneficiari designati nella polizza.

In primo luogo si prendono in considerazione le persone che sono state direttamente o indirettamente a carico della persona infortunata come pure i membri diretti della famiglia. A questo fine, un ordine delle persone beneficiarie è stato incluso nelle condizioni. In mancanza di queste persone, la Basilese rimborsa le spese funerarie fino al 10% del capitale di decesso alla persona che giustifica che si è presa incarico le spese funerarie a condizione che queste spese non siano state rimborsate da un terzo responsabile o da un'assicuratore. Il capitale d'invalidità già versato per lo stesso infortunio sarà dedotto dal capitale di decesso.

### → **Capitale d'invalidità** (assicurazione di somme)

Se un infortunio ha come conseguenza un'alterazione della salute presumibilmente definitiva, entro 10 anni dalla data dell'infortunio, la Basilese versa la somma convenuta in precedenza (capitale d'invalidità) in proporzione al grado di invalidità. Le disposizioni sull'indennità per menomazione dell'integrità secondo la LAINF sono determinanti.

### → **Indennità giornaliera** (assicurazione danni)

In caso di incapacità lavorativa causata da un infortunio assicurato e attestata da un medico, la Basilese versa l'indennità giornaliera convenuta per ogni giorno civile (con deduzione di un eventuale termine d'attesa convenuto), in proporzione al grado dell'incapacità lavorativa. Viene considerato termine d'attesa il periodo che intercorre tra il sopraggiungere dell'evento assicurato (attestazione medica dell'in-

capacità lavorativa, al più presto tuttavia un giorno dopo l'infortunio) e l'inizio dell'obbligo della Basilese di corrispondere le prestazioni (versamento dell'indennità giornaliera).

Il diritto all'indennità giornaliera esiste fino al versamento del capitale di invalidità ma al massimo durante 730 giorni. Sarà tenuto conto del termine d'attesa convenuto. Gli assicurati che al momento dell'infortunio non hanno raggiunto l'età di 16 anni, non hanno nessun diritto all'indennità giornaliera.

#### → **Diaria ospedaliera** (assicurazione di somme)

La Basilese versa la diaria convenuta per tutta la durata della degenza ospedaliera o soggiorno di cura necessaria in seguito ad un infortunio.

#### → **Prestazioni sanitarie e rimborso delle spese** (assicurazione danni)

In complemento alle prestazioni delle assicurazioni sociali obbligatorie, la Basilese assume i seguenti costi risultanti dall'infortunio assicurato:

- > Cura medica ambulatoria
- > Ricovero ospedaliero necessario nella classe convenuta
- > Medicamenti
- > Cure complementari o balneari prescritte dal medico
- > Mezzi ausiliari come sedia a rotelle, protesi, ecc.
- > Danni materiali agli occhiali, apparecchi acustici, protesi dentarie, ecc.
- > Spese di salvataggio, di recupero, di viaggio e se necessario dal profilo medico quelle di trasporto; al massimo CHF 20'000.

### 4. Beneficiario delle prestazioni

L'avente diritto è la persona assicurata, la quale può pretendere direttamente le prestazioni dalla Basilese.

L'indennità giornaliera assicurata è versata al contraente nella misura in cui egli continua a versare il salario alla persona assicurata malgrado il diritto di quest'ultima alle indennità giornaliera.

Le prestazioni di capitale sono versate direttamente alla persona assicurata o all'avente diritto.

### 5. Validità temporale e territoriale

L'assicurazione copre in tutto il mondo le conseguenze degli infortuni che si verificano durante la durata del contratto. Se si applicano accordi speciali a persone individuali o gruppi di persone, questi sono menzionati nel contratto di assicurazione.

### 6. Inizio del contratto e della copertura assicurativa

Il contratto entra in vigore alla data menzionata nel contratto d'assicurazione.

Per ogni persona o per i gruppi di persone assicurate, la copertura d'assicurazione prende effetto in ogni caso al momento fissato nel contratto d'assicurazione, anche se quest'ultimo differisce dalla data dell'inizio del contratto assicurativo.

### 7. Durata del contratto d'assicurazione e della copertura assicurativa

Il termine della durata convenuta, il contratto d'assicurazione viene prorogato tacitamente di anno in anno, salvo il caso in cui venga disdetto da una parte contrattuale con un preavviso di 3 mesi.

Per ogni assicurato, la copertura d'assicurazione può terminare anticipatamente. Una tale restrizione è fissata nel contratto d'assicurazione.

### 8. Premi

Il premio viene stabilito sulla base delle prestazioni convenute e va pagato in anticipo.

Se un conteggio definitivo del premio è previsto, quest'ultimo verrà effettuato alla fine dell'anno d'assicurazione in base ai dati dichiarati. La Basilese ha il diritto di controllare i dati.

E' possibile concordare un pagamento semestrale o trimestrale dietro versamento di un supplemento.

Se il contratto viene annullato anticipatamente, la Basilese restituisce il premio in misura proporzionale. In deroga a questa disposizione, il premio è interamente dovuto per il restante periodo d'assicurazione in corso, se il contraente annulla il contratto d'assicurazione in caso di prestazioni entro 12 mesi dalla conclusione del contratto.

### 9. Mora nel pagamento e conseguenze della diffida

In caso di mancato pagamento del premio dopo una diffida, la Basilese accorda una proroga supplementare del termine di pagamento di 14 giorni. Se quest'ultima trascorre senza esito, la sua copertura assicurativa viene sospesa (interruzione di copertura).

Con il pagamento completo del premio dovuto e di tasse varie, il contratto d'assicurazione può essere rimesso in vigore. Determinante per la riattivazione della copertura assicurativa è la data del pagamento. Per il periodo dell'interruzione non viene accordata alcuna copertura assicurativa retroattiva.

Il contratto d'assicurazione cessa 2 mesi dopo il termine di mora di 14 giorni fissato nella lettera di diffida, a meno che la Basilese reclaims legalmente il premio dovuto (procedura di esecuzione).

### 10. Incombenze a carico del contraente e conseguenze del mancato adempimento dei propri doveri

Il contraente deve rispondere in maniera completa e veritiera alle domande della proposta assicurativa (obbligo di notifica precontrattuale). Se da questo momento o nel corso della durata contrattuale subentrano modifiche rilevanti per la valutazione del rischio, riguardanti gli elementi indicati sulla proposta assicurativa (aggravamento o riduzione del rischio), queste devono essere notificate alla Basilese.

Non appena il contraente viene a conoscenza che un assicurato ha subito un infortunio che necessita un trattamento medico, e ha come conseguenza una incapacità lavorativa o il decesso, deve notificarlo tempestivamente alla Basilese.

La dichiarazione di infortunio può essere effettuato tramite Internet ([www.baloise.ch](http://www.baloise.ch)) o tramite l'agenzia dalla quale dipende il contraente o presso il Servizio clientela della Basilese, che potrà contattare 24 ore su 24 e da tutto il mondo al seguente numero di telefono gratuito: 00800 24 800 800 oppure +41 58 285 06 41 in caso di difficoltà di collegamento dall'estero.

In trasferimento del domicilio dell'azienda o la ripresa di un nuovo settore d'attività dove essere notificato alla Basilese al fine di adattare il contratto.

Il contraente è obbligato di informare le persone assicurate del contenuto essenziale del contratto, delle modifiche e dell'annullamento. A questo scopo riceve i documenti dalla Basilese (informazione degli assicurati).

In caso di violazione intenzionale degli obblighi sopracitati (a parte l'aggravamento del rischio), la Basilese può disdire il contratto d'assicurazione. Se il contraente viola un obbligo che influisce sul subentrare

di un sinistro o sulla sua estensione, la Basilese le può ridurre o addirittura rifiutare le prestazioni.

In caso di azioni fraudolenti, oltre al rifiuto delle prestazioni, bisognerà mettere in conto la relativa denuncia.

### 11. Incombenze a carico delle persone assicurate e conseguenze del mancato adempimento dei propri doveri

Le persone assicurate devono rispondere in maniera completa e veritiera alle domande della proposta assicurativa (obbligo di notifica precontrattuale).

Se la persona assicurata è vittima di un infortunio che necessita un trattamento medico, e ha come conseguenza una incapacità lavorativa deve notificarlo tempestivamente al contraente o alla Basilese. In caso di decesso, i superstiti avente diritto hanno l'obbligo di informare.

Dopo l'infortunio, al più presto possibile deve essere chiamato un medico e l'assicurato è obbligato a seguire le istruzioni di quest'ultimo e del personale curante. Occorre fare tutto il necessario al chiarimento dell'infortunio e delle sue conseguenze. Il medico di fiducia/curante deve essere liberato dall'obbligo del segreto (obbligo di informare e di collaborare).

Per fare valere le sue pretese, la persona assicurata deve fornire l'originale delle fatture dettagliate o le relazioni e gli attestati.

Quando l'inadempimento agli obblighi sopracitati è compiuto da una persona assicurata che non sia il contraente, le conseguenze giuridiche risultanti da questo inadempimento concernono solo questa persona (annullamento del contratto, riduzione o rifiuto delle prestazioni come pure denuncia penale in caso di frode).

### 12. Caso di prestazione causato da colpa propria

In caso di comportamento scorretto o di un errore di valutazione di un pericolo dalla parte della persona assicurata, la Basilese indennizza le intere prestazioni. In caso d'infortuni risultante da un crimine, da un delitto o da una negligenza grave, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate nei casi gravi.

### 13. Fine del contratto d'assicurazione e della copertura assicurativa

Il contratto d'assicurazione si estingue in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge e dal contratto.

Parte recedente	Motivi di disdetta	Preavviso/Termine di disdetta	Momento dell'estinzione
Ambedue le parti contrattuali	Scadenza della durata contrattuale minima menzionata nel contratto d'assicurazione	3 mesi	Scadenza del contratto
	Disdetta ordinaria dopo la scadenza di 3 anni di assicurazione	3 mesi	Scadenza del 3° anno di assicurazione
	Evento assicurato per il quale è stata richiesta una prestazione	Al più tardi al momento del pagamento	14 giorni dopo la ricezione della disdetta
Contraente	Aumento di premio, p.es. in seguito a modifiche tariffarie	Prima della fine dell'anno assicurativo	Alla fine dell'anno assicurativo
	Diminuzione essenziale del rischio	Nessuno	4 settimane dopo la ricezione della disdetta
	Violazione all'obbligo di informazione precontrattuale c l'art. 3 LCA	4 settimane a partire dal momento in cui viene a conoscenza della violazione, al più tardi 2 anni dopo la conclusione del contratto	Ricezione della disdetta
	Cumulo di assicurazioni	4 settimane dalla scoperta del cumulo di assicurazioni	Ricezione della disdetta
Assicuratore	Violazione all'obbligo di notifica precontrattuale	4 settimane a partire dal momento in cui viene a conoscenza della violazione	Ricezione della disdetta
	Mancata notifica delle indicazioni richieste (p.es. i salari o il numero di persone rilevanti per il contratto)	30 giorni a partire dal rifiuto o dopo la scadenza del termine	Ricezione della disdetta
	False dichiarazioni dei salari	30 giorni dalla scoperta	Ricezione della disdetta
	Frode assicurativa	Nessuno	Ricezione della disdetta

Motivi di estinzione del contratto	Momento dell'estinzione
Cessazione dell'attività	Cessazione dell'attività
Trasferimento della sede sociale all'estero	Data di trasferimento della sede sociale all'estero

Motivi dell'estinzione della copertura assicurativa per il singolo assicurato	Momento dell'estinzione
Annullamento del contratto collettivo d'assicurazione	Annullamento del contratto collettivo d'assicurazione
Esclusione dalla cerchia delle persone assicurate	Esclusione dalla cerchia delle persone assicurate

## 14. Protezione dei dati

Per un disbrigo efficiente e corretto della gestione dei contratti, la Basilese deve ricorrere al trattamento dei dati. Nel farlo, vengono rispettate in particolare le leggi vigenti in materia di protezione dei dati.

### Informazioni generali sul trattamento dei dati

La Basilese elabora i dati rilevanti per la stipula del contratto, la gestione dello stesso e per la liquidazione del sinistro del contraente (ad es. dati sulla persona, dati di contatto, informazioni specifiche del prodotto assicurativo o informazioni su assicurazioni o sinistri precedenti). Si tratta principalmente dei dati trasmessi dal contraente attraverso la proposta di assicurazione e di eventuali informazioni successive fornite tramite la notifica di sinistro. La Basilese riceve eventualmente anche dati personali da parte di terzi se questi sono necessari per la stipula del contratto (ad es. uffici, assicuratori precedenti).

### Scopi del trattamento dei dati

I dati del contraente vengono trattati dalla Basilese solo per quegli scopi indicati al contraente al momento della raccolta degli stessi oppure per gli scopi imposti alla Basilese per legge o per i quali è autorizzata al trattamento. La Basilese tratta i dati del contraente innanzitutto per la stipula del contratto e per la valutazione del rischio che si dovrà assumere la Basilese stessa nonché per la successiva gestione del contratto e liquidazione del sinistro (ad es. emissione della polizza o fatturazione). I dati del contraente vengono trattati inoltre dalla Basilese per adempiere agli obblighi di legge (ad es. prescrizioni in materia di vigilanza).

Infine, la Basilese tratta i dati del contraente nei limiti consentiti dalla legge anche in relazione all'ottimizzazione di prodotti e per finalità di marketing (ad es. pubblicità per prodotti oppure sondaggi di mercato/opinione). Il contraente ha il diritto di comunicare per iscritto alla Basilese di non voler ricevere informazioni pubblicitarie. Se il trattamento dei dati da parte della Basilese avviene sulla base delle prescrizioni di legge, questa si attiene agli scopi previsti nella legge stessa.

### Consenso

Per il trattamento dei dati può essere necessario che la Basilese abbia il consenso del contraente. La proposta di assicurazione e la notifica di sinistro contengono pertanto una clausola di consenso con la quale il contraente autorizza la Basilese al trattamento dei dati in conformità alle disposizioni di legge.

### Clausola di esonero dall'obbligo di mantenere il segreto

Il trattamento dei dati, ad esempio da parte di un medico soggetto all'obbligo professionale di mantenere il segreto, necessita di una speciale autorizzazione. La dichiarazione di consenso contiene quindi anche l'esonero dall'obbligo di mantenere il segreto rilasciato dal contraente.

### Scambio dei dati

Per la misurazione del rischio e la verifica delle pretese del contraente, la Basilese si consulta con gli assicuratori precedenti, i coassicuratori e i riassicuratori coinvolti nel contratto o nell'avvio di esso e nella liquidazione del sinistro (ad es. assicuratori precedenti in merito all'andamento dei sinistri finora), con le società del gruppo o con altri terzi (uffici o liquidatori di sinistro).

La Basilese può essere tenuta inoltre a trasmettere i dati del contraente ad altri destinatari, come ad esempio alle autorità per soddisfare gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge (ad es. autorità fiscali o di perseguimento penale).

Per ottenere le informazioni necessarie per assistenza e consulenza, gli intermediari hanno accesso ai dati del contraente disponibili presso la Basilese. Gli intermediari sono tenuti per legge e per contratto all'obbligo del segreto professionale e al rispetto del diritto applicabile in

materia di protezione dei dati. Gli intermediari non vincolati possono consultare i dati solo se autorizzati dal contraente.

Per poter offrire al contraente una copertura assicurativa completa e conveniente, una parte delle prestazioni viene fornita anche da imprese giuridicamente autonome con sede in Svizzera e all'estero. Questi fornitori di servizi sono tenuti contrattualmente a rispettare gli scopi del trattamento dei dati stabiliti dalla Basilese e il diritto applicabile in materia di protezione dei dati.

### Diritti in merito ai dati

A norma della legge sulla protezione dei dati vigente, il contraente ha il diritto di richiedere informazioni alla Basilese per sapere se si stanno elaborando dati che lo riguardano e di che tipo di dati si tratta. Questi può inoltre esigere la correzione dei dati errati e in determinate circostanze la cancellazione degli stessi. In determinate circostanze il contraente può inoltre esigere la consegna o la trasmissione in un formato elettronico di uso comune dei propri dati precedentemente messi a disposizione della Basilese.

Se il trattamento dei dati si fonda sul consenso del contraente, questi ha in qualsiasi momento il diritto di revocare il proprio consenso. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento avvenuto sulla base del consenso prima della revoca.

### Durata della conservazione

In sintonia con i concetti di cancellazione della Basilese, i dati del contraente saranno salvati solo per il tempo necessario al raggiungimento degli scopi precedentemente indicati e alla conservazione a cui la Basilese è tenuta per legge o contratto. Appena i dati personali non saranno più necessari per gli scopi di cui sopra, questi saranno cancellati.

### Ulteriori informazioni

Per informazioni più dettagliate sulla protezione dei dati: [www.baloise.ch/protezione-dati](http://www.baloise.ch/protezione-dati)

In caso di domande, contattare l'incaricato della protezione dei dati:

Basilese Assicurazione SA  
Incaricato della protezione dei dati  
Aeschengraben 21, casella postale,  
CH-4002 Basel  
[protezionedeidati@baloise.ch](mailto:protezionedeidati@baloise.ch)

## 15. Reclami

In caso di reclamo si rivolga per favore ai seguenti recapiti:

Basilese Assicurazione SA  
Distribuzione e Marketing  
Aeschengraben 21, casella postale  
CH-4002 Basilea

Telefono: 00800 24 800 800  
[reclami@baloise.ch](mailto:reclami@baloise.ch)

In qualità di istanza di arbitrato neutrale è a vostra disposizione anche:

Ombudsman dell'assicurazione privata e della Suva  
Corso Elvezia 7, casella postale 5371  
6901 Lugano  
[www.ombudsman-assurance.ch](http://www.ombudsman-assurance.ch)

# Condizioni contrattuali

## Assicurazione collettiva contro gli infortuni per le persone non sottoposte alla LAINF

### Estensione dell'assicurazione

#### L1

Salvo convenzione contraria, le disposizioni e la relativa prassi d'applicazione della Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), rispettivamente della LPGA, sono applicabili per analogia a tutte le pretese.

### Prestazioni dell'assicurazione

#### Prestazioni in caso d'incapacità al lavoro temporanea

#### L1

##### Indennità giornaliera (assicurazione danni)

L'indennità giornaliera convenuta proporzionalmente al grado d'incapacità al lavoro.

#### Prestazioni in caso d'incapacità al lavoro permanente

#### L2

##### Capitale d'invalidità (assicurazione di somme)

Il capitale d'invalidità convenuto in proporzione al grado d'invalidità presumibile definitivo, entro 10 anni dal giorno dell'evento. Il grado d'invalidità è determinato in base alle disposizioni relative all'indennità per menomazione dell'integrità secondo la LAINF.

#### Prestazioni in caso di morte

#### L3

##### Capitale in caso di morte (assicurazione di somme)

Il capitale convenuto. Sono beneficiarie esclusivamente le seguenti persone e nell'ordine indicato:

- il coniuge o il partner registrato
- i figli minorenni, i figli che sono permanentemente incapaci al guadagno e quelli che seguono una formazione professionale
- le altre persone il cui mantenimento era totalmente o principalmente a carico della persona assicurata al momento della morte
- i genitori

In mancanza di beneficiari sopraccitati, saranno indennizzate le spese funerarie fino al 10% della somma per il caso di morte purché esse non siano state pagate da un assicuratore o da un terzo responsabile.

Un capitale d'invalidità già versato per lo stesso sinistro sarà dedotto dal capitale in caso di morte.

Il contraente non può cambiare l'ordine dei beneficiari di questo regolamento.

#### Altre prestazioni

#### L4

##### Diaria ospedaliera (assicurazione di somme)

La diaria ospedaliera convenuta durante una degenza ospedaliera o un soggiorno di cura.

#### L5

##### Prestazioni sanitarie e rimborso delle spese in complemento alle assicurazioni sociali obbligatorie (assicurazione di danni)

- cura medica ambulatoria \*
- ricovero ospedaliero nella classe convenuta \*
- medicinali \*
- contributi per cure mediche a domicilio \*
- soggiorni di cure balneari o riabilitativi prescritte dal medico \*
- mezzi ausiliari come sedia a rotelle, protesi, ecc.
- danni materiali agli occhiali, apparecchi acustici, protesi dentarie, ecc.
- spese di salvataggio, di recupero, di viaggio e se necessario dal profilo medico quelle di trasporto; al massimo CHF 20'000
- vestiti danneggiati dell'assicurato come pure le spese per la pulizia di veicoli di terzi e oggetti appartenenti a persone che hanno aiutato al salvataggio, fino a concorrenza di CHF 2'000 per infortunio

\* All'estero, al massimo il doppio dell'importo delle spese che sarebbero risultate se lo stesso trattamento fosse stato eseguito in Svizzera.

Le franchigie, le partecipazioni ai costi e le spese delle assicurazioni sociali non vengono presi a carico.

## Generalità

### Estensione delle prestazioni

#### A1

##### Servizio militare, servizio civile e di protezione civile

Assicuriamo ugualmente gli infortuni che si verificano durante il servizio militare, il servizio civile e di protezione civile svizzero.

#### A2

##### Indennità giornaliera

Continueremo a versare l'indennità giornaliera convenuta anche quando subentra il diritto all'indennità giornaliera dell'AI. Non viene effettuata nessuna trattenuta sull'indennità giornaliera, secondo la LAINF, in caso di ricovero ospedaliero.

#### A3

##### Negligenza grave

Rinunciamo al diritto di ridurre le prestazioni in caso di negligenza grave.

### Restrizioni delle prestazioni

#### A4

##### Riduzioni e rifiuti delle prestazioni

Le disposizioni della LAINF sono valide per analogia. Eccezione: nessuna riduzione in caso di negligenza grave.

#### A5

##### Non sono assicurate le conseguenze di

- terremoti e di eventi bellici in Svizzera
- irradiazioni nucleari

#### A6

##### Indennità giornaliera

La durata delle prestazioni è limitata a 730 giorni, ridotta del termine d'attesa. Gli assicurati che al momento dell'infortunio hanno meno di 16 anni d'età, non hanno nessun diritto all'indennità giornaliera.

A7

**Capitale in caso di morte**

Un capitale d'invalidità già versato per lo stesso sinistro sarà dedotto dal capitale in caso di morte.

A8

Il capitale in caso di morte, ammonta in caso di morte dei figli che al momento del decesso avevano meno di

→ due anni e mezzo: al massimo CHF 2'500.

→ dodici anni: fino a concorrenza di CHF 20'000 per tutti i contratti d'assicurazione infortuni esistenti presso la Basilese.

Se il contratto prevede un capitale in caso di morte inferiore, quest'ultimo è determinante.

**Conteggio del premio**

A9

Il premio dovuto all'inizio dell'anno d'assicurazione è fissato in modo provvisorio. Il conteggio definitivo del premio verrà effettuato alla fine dell'anno d'assicurazione in base alla vostra dichiarazione dei salari rispettivamente del numero di persone o dei giorni d'occupazione.

A10

I saldi inferiori a CHF 20.- non saranno né richiesti né rimborsati.

A11

Se i salari non ci verranno comunicati, effettueremo il conteggio con un supplemento. Avete il diritto di richiederne la rettifica entro 30 giorni. Scaduto questo termine vi sarà richiesto un contributo per le spese amministrative.

A12

Ci riserviamo il diritto di verificare i dati dei salari e di consultare i documenti contabili. Se entro 30 giorni non sarà dato seguito alla nostra richiesta di verifica, possiamo annullare il contratto entro 30 giorni.

A13

Qualora fossero fatte false dichiarazioni possiamo annullare il contratto entro 30 giorni dalla constatazione delle irregolarità delle indicazioni.

**Rimborso del premio**

A14

Se il contratto viene annullato anticipatamente, la Basilese restituisce il premio in misura proporzionale. In deroga a questa disposizione, il premio è interamente dovuto per il restante periodo d'assicurazione in corso, se il contraente annulla il contratto d'assicurazione in caso di prestazioni entro 12 mesi dalla conclusione del contratto.

**Modifica dei premi**

A15

La Basilese può adattare il premio all'inizio di ogni anno d'assicurazione. La Basilese comunica al contraente l'adattamento al più tardi 30 giorni prima della scadenza dell'anno d'assicurazione in corso.

Se il contraente non è d'accordo con l'aumento dei premi, ha diritto di disdire il contratto. La disdetta è valida se perviene alla Basilese al più tardi l'ultimo giorno dell'anno d'assicurazione in corso.

**Cambiamento dell'azienda o di domicilio**

A16

Se il contraente cessa la sua attività commerciale o trasferisce la sua sede legale dalla Svizzera all'estero, il contratto di assicurazione si estingue in tale data o alla data di cancellazione della società nel registro di commercio svizzero (RC)/ conferma di partenza.

**Obbligo d'informazioni del contraente**

A17

Il contraente è obbligato di informare le persone assicurate del contenuto essenziale del contratto, delle modifiche e dell'annullamento. Qualora la Basilese dovesse rendersi garante nei confronti di terzi per le conseguenze della violazione di questi obblighi ha il diritto di rivolversi sul contraente.

**Diritto di libero passaggio**

A18

→ Se una persona assicurata lascia l'azienda assicurata prima della scadenza del presente contratto o se il contratto viene annullato, ha il diritto di stipulare un'assicurazione individuale contro gli infortuni presso la Basilese entro tre mesi (diritto di libero passaggio).

→ L'estensione dell'assicurazione individuale e il premio dovuto si basano sulla tariffa e sulle condizioni contrattuali della Basilese applicabili al momento della stipula del contratto d'assicurazione individuale contro gli infortuni alla data dell'esercizio del diritto al libero di passaggio.

→ Il passaggio all'assicurazione individuale può essere effettuato esclusivamente per le persone domiciliate in Svizzera.

**Spese**

A19

Le ulteriori spese amministrative causate dal contraente sono a carico di quest'ultimo. La Basilese può addebitare questi costi sostenuti anche come spese a forfait (tasse). Regolamentazione delle spese disponibile sul sito [www.baloise.ch](http://www.baloise.ch)

Nel caso in cui il pagamento del premio non avvenga entro il termine stabilito, si applicano le disposizioni previste dalla legge sul contratto d'assicurazione relative alla mora nel pagamento del premio, secondo le quali la copertura assicurativa viene sospesa alla scadenza del termine di diffida.

**Comunicazioni e avvisi**

A20

Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di forma per le dichiarazioni di volontà, queste condizioni contrattuali si riallacciano alla forma scritta («per iscritto») o alla forma di testo («prova per testo»). Semplici dichiarazioni rilasciate a voce o al telefono sono considerate valide solo se la Basilese ne conferma l'avvenuto rilascio per iscritto o in formato elettronico.

Se le disposizioni legali o contrattuali esigono esplicitamente la forma scritta («per iscritto»), con essa si intende un testo scritto, con sotto apposta la firma autografa originale.

Se le disposizioni legali o contrattuali prevedono il requisito di forma «tramite prova per testo», questo significa che oltre alla forma scritta è ammessa anche un'altra forma che consente la prova tramite testo. Le dichiarazioni di volontà possono essere validamente trasmesse tramite canali elettronici (ad esempio posta elettronica, lettera senza firma originale, o fax).

**Basilese Assicurazione SA**  
Aeschengraben 21, casella postale  
CH-4002 Basel  
Servizio clientela 00800 24 800 800  
servizioclientela@baloise.ch

[www.baloise.ch](http://www.baloise.ch)